

TI_GERICHTE 52.2019.161 vom 27. Februar 2019

TI Tribunale d'appello, 2019-02-27, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2019.161

FR: TI_GERICHTE 52.2019.161 du 27 février 2019

IT: TI_GERICHTE 52.2019.161 del 27 febbraio 2019

Regeste

Dipendenti cantonali. Trasferimento a funzione di classe inferiore. Confermata da STF 8C_566/2020 del 14 gennaio 2021

Erwägungen

E. 1.1

La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 66 cpv. 1 della legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 (LORD; RL 173.100). La legittimazione attiva del ricorrente, direttamente e personalmente interessato dalla decisione impugnata, è certa (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmM; RL 165.100). Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmM) è dunque ricevibile in ordine.

E. 1.2

Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmM). I fatti decisivi sono noti. Non occorre in particolare procedere all'audizione dei testi (_____) che il ricorrente ha sollecitato affinché riferiscano circa il clima all'interno dell'unità. Come meglio si vedrà, le allegazioni delle parti e gli atti da esse trasmessi - tra cui le dichiarazioni scritte di _____ e _____ - forniscono sufficienti elementi al riguardo e permettono al Tribunale di determinarsi con cognizione di causa.

E. 2.1

Secondo l'art. 18a cpv. 1 LORD, se le esigenze di servizio lo richiedono, l'autorità di nomina può trasferire i dipendenti da una sede di servizio a un'altra, nell'ambito della stessa funzione, o da una funzione a un'altra funzione adeguata nella medesima sede di servizio o in altra sede. La decisione di trasferimento dev'essere motivata e comunicata tempestivamente all'interessato (cpv. 4). Le esigenze del dipendente trasferito, nella misura del possibile, devono essere tenute in considerazione (cpv. 5). Quale esigenza di servizio atta a giustificare il trasferimento ad altra sede può essere invocata anche quella di ristabilire l'ordine all'interno di un ufficio in situazioni conflittuali (cfr. art. 55 cpv. 1 del regolamento dei dipendenti dello Stato dell'11 luglio 2017; RDSt; RL 173.110). Un'incompatibilità ambientale, dovuta a dissapori gravi con i colleghi o ad attriti con i superiori, nociva all'andamento del servizio è d'altra parte ritenuta motivo di licenziamento (cfr. STA 52.2010.238 dell'8 febbraio 2013 consid. 4.2, confermata da STF 8C_235/2013 del 18 giugno 2013).

E. 2.2

Il Tribunale cantonale amministrativo esamina liberamente le questioni di fatto e di diritto (art. 69 cpv. 1 LPAm). La censura di inadeguatezza è invece ammissibile soltanto nei casi previsti dalla legge (art. 69 cpv. 2 LPAm). Contrariamente a quanto sancito in caso di provvedimenti disciplinari e scioglimento del rapporto di impiego dei dipendenti dello Stato (art. 90 LPAm), in materia di trasferimento dei dipendenti pubblici la legge non estende il potere di cognizione del Tribunale all'adeguatezza. Censurabili sono quindi soltanto le decisioni che integrano gli estremi dell'eccesso o dell'abuso di potere, ovvero quelle che appaiono insostenibili, prive di ragioni oggettive o fondate su considerazioni estranee alla materia o altrimenti lesive dei principi fondamentali del diritto, in quanto riferiti alla parità di trattamento, al divieto dell'arbitrio o alla proporzionalità (Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 2d ad art. 61).

E. 3.1

Occorre innanzitutto premettere che il trasferimento disposto dall'autorità di nomina non ha carattere disciplinare né altrimenti punitivo. Lo stesso non consiste che in una misura organizzativa destinata, nella fattispecie, a migliorare il funzionamento dell'UAMS. L'esame della legittimità della misura non deve pertanto tradursi in un processo sulle responsabilità e le eventuali mancanze del ricorrente.

E. 3.2

È innegabile che nel corso degli anni si sono verificati diversi episodi che hanno incrinato il rapporto di fiducia tra l'insorgente e i suoi superiori, in particolare con il capo dell'UAMS. Diversi sono stati gli screzi e le incomprensioni documentate in alcuni scambi di corrispondenza (doc. 19, 31, 36, K, L, Q) nonché nel richiamo scritto del 18 agosto 2014 (doc. M). Emerge in particolare che da quando è stata assegnata all'insorgente una funzione di maggior responsabilità (capo meccanici) si sono presentati problemi. Da un lato è stato rimproverato al dipendente di non essere all'altezza del ruolo, dall'altro il medesimo ha segnalato un carico di lavoro troppo importante e ha accettato un suo ritorno alla funzione precedente. Questo passo indietro non si è tuttavia dimostrato risolutivo, di modo che già dopo pochi mesi dalla ripresa della posizione di assistente, i funzionari dirigenti hanno espresso la propria insoddisfazione (cfr. doc. K e L). Anche il ricorrente dà atto che all'interno dell'UAMS vigeva già da diversi anni un cattivo ambiente lavorativo, sottolineando come il rapporto con i suoi superiori si sia vieppiù deteriorato. Le problematiche legate alla gestione del rapporto di impiego dell'insorgente da parte dei suoi funzionari dirigenti sono senz'altro di pregiudizio al buon funzionamento del servizio. Il suo allontanamento non può quindi che rivelarsi una misura necessaria, utile ed efficace a ristabilire l'ordine all'interno dell'unità e garantirne l'efficienza. Come sopra accennato, non occorre dirimere la questione di sapere se ogni rimprovero mosso al ricorrente sia fondato né esaminare le giustificazioni da lui addotte. Ciò che conta è il fatto che i rapporti tra l'insorgente e i suoi superiori nuocciano all'ottimale andamento del servizio. Non vi è del resto seria ragione di credere che la misura sia un atto persecutorio disposto a danno del ricorrente. Né le attestazioni di stima di due suoi colleghi permettono di approdare a diversa conclusione. Che il medesimo fosse ben voluto e apprezzato da alcuni collaboratori nulla muta riguardo al dissidio in essere con il funzionario dirigente. In simili circostanze, non si può rimproverare all'autorità di nomina di aver trasferito il ricorrente piuttosto che il capoufficio, figura di responsabilità sicuramente più difficile da sostituire.

E. 3.3

Il provvedimento, che permette al ricorrente di svolgere una funzione adatta alle sue capacità rimanendo alle dipendenze dello Stato, ma in un ambiente diverso dove si è ben inserito, rispetta anche il principio di proporzionalità. Lo svantaggio economico subito è infatti tutto sommato sopportabile, così come la maggior distanza dal domicilio. La decisione, adottata dall'autorità di nomina facendo uso corretto dell'ampio potere di apprezzamento riservatole in questo ambito, non lede il diritto.

E. 4

Visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto. La tassa di giustizia è posta a carico dell'insorgente secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAm). Non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAm). Per questi motivi, decide: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 1'800.-, già anticipata dal ricorrente, resta a suo carico. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Lucerna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. e 90 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.100). Il valore di causa è superiore a fr. 15'000.- (art. 51 cpv. 1 lett. a e art. 85 cpv. 1 lett. b LTF). 4. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente La
vicecancelliera

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.